

**IN BREVE n. 038-2011**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Invalido e periodo di comportamento**

Le giornate di malattia del lavoratore assunto obbligatoriamente collegate al suo stato invalidante, non possono essere utilmente conteggiate ai fini del superamento del periodo di comportamento.

Inoltre, non possono essere conteggiate, allo stesso fine, le giornate di malattia derivanti dalla adibizione del lavoratore a mansioni non compatibili con il suo stato invalidante.

*Corte di cassazione Civile sezione Lavoro - sentenza n. 17720 del 29 agosto 2011*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent.17720 del 29.08.2011 (documento 217)**

### **Matrimonio e divieto di licenziamento**

La tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice.

*Corte di cassazione - sentenza n. 17845 del 31 agosto 2011*

### **Panettiere troppo rumoroso**

Sanzioni amministrative e non penali al panettiere che turba la quiete e il riposo del vicino con emissioni sonore oltre il limite previsto dalle norme sul rumore: solo sanzione amministrativa se un mestiere supera il limite di emissione sonore previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, al contrario cade invece in una sanzione penale se l'attività rumorosa viola anche gli orari in cui queste attività possono essere esercitate. In particolare, poi, nel caso di emissioni sonore che tengono sveglie tante persone.

*Corte di cassazione - sentenza n. 33072 del 5 settembre 2011*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

### **XXV Congresso eucaristico nazionale**

**Data di emissione il 3 settembre 2011**

## **PROTESTIAMO**

### **Perequazione automatica**

La manovra estiva ha bloccato la perequazione delle pensioni cosiddette d'oro.

Attualmente è previsto per le pensioni che non superano cinque volte il trattamento minimo INPS (circa 2.300 euro mensili) una rivalutazione al 100% per le somme sino a tre volte il minimo INPS (circa 1.400 euro mensili) e nella misura del 90% per le somme comprese tra le tre e cinque volte il minimo INPS. Invece per i trattamenti di pensione oltre le cinque volte il minimo INPS la rivalutazione si applica al 70% dell'indice Istat sino al tetto delle tre volte del minimo INPS (cioè circa 1.400 euro lordi mensili), sulla somme eccedenti non si applica nessuna rivalutazione. La norma verrà applicata a tutto il 2013....ammesso che poi non vengano applicate altri marchingegni restrittivi, ormai diventati una abitudine.

Un blocco totale già censurato dalla Corte costituzionale sarebbe stato illegittimo.

Ma un siffatto meccanismo non crea disparità di trattamento? Con due meccanismi di rivalutazione per le stesse somme?.....

Una altra domanda: queste restrizioni si applicano anche sui vitalizi dei politici?

### **Perequazione automatica - Biennio 2012-2013**

Per le pensioni che superano le 5 volte il minimo INPS la perequazione automatica spetterà nella misura del 70% della variazione del costo della vita accertata dall'Istat solo sulla quota di pensione pari a tre volte il minimo INPS (pari a euro 1.402,29 lordi mensili).

| <b>PENSIONI DI IMPORTO INFERIORE A 5 VOLTE IL MINIMO INPS (2.337,15 LORDE MENSILI)</b> |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| <b>Anno 2012</b>   | Fino a tre volte il minimo INPS (1.402,29 euro lordi mensili)                          | 100% dell'indice Istat costo vita |
|  | Da tre volte a cinque volte il minimo INPS (da 1.402,30 a 2.337,15 euro lordi mensili) | 90% dell'indice Istat costo vita  |

| <b>PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 5 VOLTE IL MINIMO INPS (2337,15 LORDE MENSILI)</b> |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Anno 2012</b>  | Fino a tre volte il minimo INPS (1.402,29 euro lordi mensili) | 70% dell'indice Istat costo vita |
|   | Da tre volte il minimo INPS (da 1.402,30 euro lordi mensili)  | Nessuna rivalutazione            |

### **Contributo di solidarietà ovvero estorsione di solidarietà**

Partecipare allo sforzo di risanamento richiesto al Paese non significa accettare l'iniquo mantenimento dei tagli alle retribuzioni pubbliche e alle pensioni, contrario al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

E' giusto che sia taglieggiato il chirurgo che in ospedale si strizza le coronarie in sala operatoria o il ginecologo in sala parto, mentre il calciatore che ha vivamente protestato non darà neanche un euro?

## **PRECISAZIONI**

### **Cosa è la tredicesima**

Nella girandola dei provvedimenti estivi si erano prospettati anche congelamenti o rinvii nei pagamenti della cosiddetta "tredicesima".

Ma che cosa è la "tredicesima"?

La tredicesima non è una mensilità aggiuntiva del datore di lavoro, ma è un tredicesimo della retribuzione contrattuale del lavoratore dipendente. Infatti il corrispettivo contrattuale viene stipulato su base annua con modalità di corresponsione solitamente mensili in 13 o 14 rate di pagamento. Pertanto questa mensilità aggiuntiva altro non è che una parte della retribuzione contrattuale.

Dunque, fino a che punto un provvedimento legislativo può essere legittimo quando incide su una erogazione contrattuale?

### **In tema di buonuscita, premio di servizio e Tfr**

La natura della buonuscita e del premio di servizio sono eguali a quella del Tfr? Apparentemente viene fatto di tutt'erbe un fascio perché ben pochi sono a conoscenza che -buonuscita- e -premio di servizio- (detta anche indennità premio di fine servizio) hanno una natura previdenziale assicurativa su base mutualistica: sono in parte pagate dal lavoratore, sono erogate da un ente terzo e non dal datore di lavoro, hanno regole proprie ben precise, troppe volte masturbate da provvedimenti senza una contrattazione tra le parti che l'hanno stipulato, anche se obbligatoriamente, come un vero e proprio contratto.

Al contrario il Tfr, pagato interamente dal datore di lavoro, è una retribuzione differita.

Ora anche per il lavoratore pubblico si parla di Tfr. Tuttavia continua a pagare il contributo come prima, perché, come precisato dall'INPDAP, non è stata modificata la sua natura, ma sono cambiate sono le modalità di erogazione (in pejus) secondo quelle previste dal Tfr.

Allora fino a che punto è legittimo un provvedimento che prevede una dilazione nei pagamenti della liquidazione solo per i pubblici dipendenti?

A proposito, ricordiamoci come alcuni anni fa la deviazione coatta senza opzione contraria del Tfr ai fondi pensione non valeva per il premio di servizio e la buonuscita dei pubblici dipendenti, appunto per la diversa connotazione!

## **CESSIONE DIRITTI D'AUTORE IRRILEVANTE AI FINI IVA**

da Sole 24 ore - risposta 3037

**D** - Vorrei chiedere quando e se, per chi realizza e vende esclusivamente proprie opere d'ingegno di carattere creativo, diventa obbligatorio aprire la partita Iva. La domanda sorge in quanto il decreto Bersani (Dlgs 114/98) per le opere di ingegno creativo non trova applicazione.

Mi hanno dato queste informazioni e vorrei avere conferma circa la loro attendibilità: se il ricavato annuo dell'autore supera 5 mila euro (per un singolo committente), è necessario aprire la partita Iva?

Ci sono altri limiti o vincoli per i quali scatta comunque l'obbligo di apertura della partita Iva? Trattandosi di opere di autore, non vi è nemmeno obbligo di iscrizione alla gestione separata? La vendita di una propria opera di carattere creativo, come e dove va dichiarata?

**R** - Al quesito sembra di comprendere che la cessione riguardi i diritti allo sfruttamento di un'opera, quindi, ad esempio, la cessione di un brevetto, ovvero di diritti d'autore a un editore.

L'articolo 3, comma 4 del Dpr 633/72 (decreto Iva) prevede espressamente che non sono considerate operazioni rilevanti ai fini dell'Iva le cessioni relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi. Trattandosi di operazioni irrilevanti, non è necessario procedere alla richiesta di

attribuzione della partita Iva (neppure per gli importi superiori a 5.000 euro). Ad esempio, per un contribuente la propria fonte di sostentamento principale può essere rappresentata dai diritti d'autore derivanti dalla pubblicazione di una serie di libri senza che si configuri la necessità di richiedere il numero di partita Iva. Ai fini delle imposte sui redditi i compensi così percepiti sono riconducibili negli altri redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera b) del Tuir). Devono essere dichiarati all'interno del quadro RL, sezione III. In questo caso è possibile beneficiare di una deduzione forfetaria nella misura del 25% per spese relative alla produzione del reddito.

### **MISURE ANTINCENDIO e RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO**

Condannato il datore di lavoro che non provvede a collocare idonei dispositivi antincendio in tutta l'azienda, incluse le zone che non sono a rischio. La Suprema Corte, con sentenza del 07 settembre 2011, n. 33294, ha, infatti, affermato che la scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo alla discrezionale volontà dello stesso datore di lavoro.

### **ANCHE PER LE CASSE PRIVATIZZATE AUMENTO DELL'ALIQUOTA SULLE RENDITE FINANZIARIE**

Per effetto dell'articolo 2 comma 6 del disegno di legge di conversione del DL 138 l'aliquota della rendite finanziarie passa dal 12,50 al 20 %.

Il provvedimento sarà un salasso per gli enti previdenziali della 509 e 103.

Infatti l'emendamento che doveva stralciare le Casse di previdenza dei professionisti non è passato in Commissione bilancio.

### **IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA**

È uscita la quarta edizione del cd-rom "Il consenso informato in medicina", curata dal presidente Eolo Parodi, dal professor Marco Perelli Ercolini e dall'avvocato Renato Mantovani, contenente aggiornamenti interpretativi in materia e le ultime più importanti normative e sentenze. In particolare è stato inserito il report dell'incontro del 30 marzo 2011 "Il consenso informato" svoltosi presso il Consiglio Superiore della Magistratura (Formazione Decentrata - Corte Suprema di Cassazione). Inoltre è stato aggiunto un capitolo sui compiti dell'infermiere nell'assistenza al medico per l'acquisizione del consenso informato come previsto nel nuovo codice deontologico infermieristico.

I medici possono richiederne gratuitamente una copia alla Direzione generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 226 o all'indirizzo e-mail [c.sebastiani@enpam.it](mailto:c.sebastiani@enpam.it)